

# La doppia impugnazione del licenziamento

*di S. Hüge - 3 Febbraio 2024*

Con la sentenza in commento (n. 158 del 23 maggio 2023) il Tribunale di Rieti, rigettando il ricorso in opposizione del lavoratore e confermando l'ordinanza emessa nella fase sommaria con cui era stato dichiarato inammissibile l'impugnazione giudiziale per intervenuta decadenza, chiarisce i contorni della efficacia della doppia impugnazione del licenziamento.

Nel caso di specie il lavoratore aveva tempestivamente impugnato il licenziamento in via stragiudiziale, dapprima tramite e-mail e, il giorno successivo, mediante lettera raccomandata, in entrambi i casi entro il termine decadenziale di sessanta giorni.

Il lavoratore aveva poi depositato il ricorso giudiziale il centottantesimo giorno decorrente dalla seconda impugnazione stragiudiziale.

Come noto, la giurisprudenza ha ritenuto ammissibile la doppia impugnazione del licenziamento, considerando solo la seconda efficace, e come tale valida data iniziale della decorrenza del termine di decadenza dei centottanta giorni per il deposito del ricorso giudiziale, nel diverso caso in cui la prima impugnazione era stata effettuata da parte dell'organizzazione sindacale e senza che il lavoratore ne avesse conoscenza e la seconda dal lavoratore a mezzo di difensore munito di mandato speciale, sulla considerazione che *“l'Organizzazione Sindacale, pertanto, resta idonea a valutare gli interessi del lavoratore iscritto e a proporre, nel suo interesse e a prescindere dalla conoscenza di questi, l'impugnativa del licenziamento entro il termine di sessanta giorni, ma qualora entro lo stesso termine di legge, il lavoratore abbia avanzato autonoma impugnazione, personalmente o a mezzo di difensore munito di mandato speciale, il successivo termine di decadenza per proporre il ricorso giudiziale non potrà che decorrere da tale ultima impugnazione, in relazione alla quale vi è la certezza della cognizione da parte dell'interessato, in una prospettiva di un pieno ed effettivo esercizio del suo diritto alla tutela giudiziaria che è un bene, a livello ordinamentale, costituzionalmente ed Euro-unitariamente riconosciuto e garantito”* (Cass., 22 giugno 2018, n. 16591).

Nel caso in esame, all'evidenza, il principio non poteva trovare applicazione, provenendo entrambe le impugnazioni dal lavoratore stesso, avendo identico contenuto e differenziandosi esclusivamente per la forma della comunicazione (e-mail vs. raccomandata).

Il Tribunale di Rieti ha infatti precisato che, sebbene sia consentito impugnare nuovamente lo stesso licenziamento durante il periodo di decadenza dei sessanta giorni, perché la seconda impugnativa, valga quale momento iniziale del termine di decadenza, la prima impugnativa deve essere affetta da un vizio che la renda inidonea ad adempiere alla sua funzione di comunicare al datore la volontà del lavoratore di impugnare il licenziamento.

La sentenza richiama sul punto l'analogo principio espresso dalla giurisprudenza nella ipotesi di doppio licenziamento, ossia *“il datore di lavoro, qualora abbia già intimato al lavora-*

*tore il licenziamento per una determinata causa o motivo, può legittimamente intimargli un secondo licenziamento, fondato su una diversa causa o motivo, restando quest'ultimo del tutto autonomo e distinto rispetto al primo. Ne consegue che entrambi gli atti di recesso sono in sé astrattamente idonei a raggiungere lo scopo della risoluzione del rapporto, dovendosi ritenere il secondo licenziamento produttivo di effetti solo nel caso in cui venga riconosciuto invalido o inefficace il precedente” (Cass., 4 gennaio 2019, n. 79).*

Peraltro, già la Corte di Cassazione esprimendosi in tema di doppia impugnazione, pur giudiziale, aveva precisato che “è evidente come la proposizione di due diversi atti di appello di certo non caduca ipso iure il primo di essi, potendo semmai valutare, alla luce del principio di consumazione del potere di impugnare, se il secondo atto abbia emendato a vizi del primo (il che potrebbe anche essere ammissibile: Cass., 11 novembre 2011, n. 23630; Cass., 12 aprile 2011, n. 8306) o abbia aggiunto profili impugnatori (come non è ammissibile: Cass., 23630/2011 cit.)” (Cass., 3 novembre 2021, n. 31433).

Sara Huge, avvocato in Milano

Visualizza il documento: [Trib. Rieti, 23 maggio 2023, n. 158](#)